



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 12 del 07/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione con avviso scritto sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito con sessione **ORDINARIA** di seduta pubblica in Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alle ore 21:22, risultano presenti:

	Presente/Assente
GANDOLFI ROMEO	Presente
PIZZELLI PAOLA	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
BRAUNER FRANCO	Presente
MINARI MARCELLO	Presente
ROSSI LORENZA	Presente
BINELLI MARTINA	Assente
PEZZANI ANDREA	Presente
ISOLA PAOLO	Presente
BERGAMASCHI UMBERTO	Presente
GRILLI ELENA	Presente
ROSI MASSIMO	Assente
BRUSAMONTI GIUSEPPE	Presente
SAVINELLI PAOLO	Presente
LUSIGNANI SARA	Presente
MAINARDI FERDINANDO	Presente
ROSSINI ELENA	Presente
Totale Presenti	15
Totale Assenti	2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEZZANI ANDREA – nella sua qualità di CONSIGLIERE, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Morganti Massimiliano, Isola Paolo, Savinelli Paolo.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GRANELLI ROBERTA che provvede alla redazione del presente verbale.

L'Assessore Minari propone al Consiglio Comunale la discussione congiunta dei Punti 2), 3), 4,) 5), 6) e la successiva votazione separata degli atti.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta dell'Assessore Minari.

Consiglieri assegnati 17. Presenti 15. Assenti 2, Binelli Martina, Rosi Massimo.

CON VOTI:

Favorevoli, 13, Gandolfi, Pizzelli, Brauner, Minari, Rossi, Pezzani, Isola, Bergamaschi, Grilli (SiAmo Fiorenzuola), Brusamonti, Savinelli, Lusignani (Noi di Fiorenzuola con Brusamonti Sindaco – Patito Democratico), Rossini (Movimento 5 Stelle);

Contrari, /

Astenuti, 2, Morganti (SiAmo Fiorenzuola), Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola).

Il Consiglio Comunale approva la discussione congiunta dei Punti 2), 3), 4), 5), 6), e la successiva votazione separata degli atti, così come proposto dall'Ass. Minari.

Deliberazione n. 12 del 07/03/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) art. 1 ed in particolare i commi dal 669 al 681 che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e i commi dal 682 al 705 che disciplinano in modo generale le componenti TARI e TASI;
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale;
- l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per la TASI (tributo per i servizi indivisibili);
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha confermato per l'anno 2015 la struttura dei tributi comunali nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”), che al comma 26 dell'art. 1, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, sospendeva l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle tariffe e delle aliquote fiscali rispetto al 2015;

- la legge n. 232 del 11.12.2016 (“Legge di bilancio 2017”), che al comma 42, lett. a) dell'art. 1 confermava la proroga del blocco dell'incremento dei tributi locali anche per l'anno 2017;
- la legge n. 205 del 27.12.2017 (“Legge di bilancio 2018”), che al comma 37 dell'art. 1 prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016, già confermato per il 2017, venga disposto anche per l'anno 2018 e pertanto si ritiene di confermare le stesse aliquote TASI attualmente in vigore, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, prevedendo per l'anno 2018 il presunto gettito di € 565.000,00 al cap. 56 alla voce “TASI”;

RICHIAMATI, inoltre, i Decreti del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 e del 9 febbraio 2018, pubblicati rispettivamente sulle G.U. n. 285 del 06.12.2017 e n. 38 del 15.02.2018, che hanno differito prima al 28 febbraio 2018 e successivamente al 31.03.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e i relativi regolamenti e delibere tariffarie;

DATO ATTO che dal 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 sancisce dal 2016 l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso), e viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore, ad eccezione degli “immobili di lusso”, versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015 ossia per questo Ente il 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto;

CONSTATATO che dall'anno 2016 il tributo per i servizi indivisibili non si applica:

- all'abitazione principale e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- all'abitazione e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- ad una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 10 interviene sull'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e con la lettera b) viene introdotta (lettera 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU e quindi anche ai fini TASI per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in categorie A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU, valevole anche ai fini TASI;

DATO ATTO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 54 modifica il comma 678, articolo 1, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) e prevede per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che il tributo, determinato applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotto al 75 per cento (pertanto l'aliquota stabilita dal Comune deve essere ridotta del 25%);

CONSIDERATO che la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili, si rende necessario l'individuazione di tali servizi indivisibili e i relativi costi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 30.03.2017 “Conferma aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la propria deliberazione, iscritta all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale “Conferma aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018”, che conferma le aliquote da applicare agli immobili soggetti ad imposizione IMU;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018:

illuminazione pubblica	€ 420.000,00
Servizi anagrafici	€ 205.388,00
Manutenzione del verde	€ 55.000,00
TOTALE	€ 680.388,00

DATO ATTO che questo Ente conferma le seguenti aliquote TASI per l'anno 2018:

- a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati non inclusi nei punti precedenti ed anche per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e le aree edificabili;

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile, l'occupante, che non la adibisca ad abitazione principale per sé ed il suo nucleo familiare, o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;

STIMATO, in base agli introiti dell'anno 2017 e alle ulteriori proiezioni, il gettito complessivo presunto del tributo ammonta ad € 565.000,00 al cap. 56 alla voce "TASI", in base anche al Comunicato del MEF Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del dicembre 2017 con il quale il Ministero porta a conoscenza ogni Ente delle spettanze provvisorie allo stesso assegnate quale importo provvisorio del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2018, come da intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Città ed Economie Locali nella seduta del 23/11/2017;

VISTI:

- il vigente "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili", approvato con atto C.C. n. 18 del 3.06.2014, esecutivo ai sensi di legge;
- il vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", approvato con atto C.C. n. 89 del 22.12.1998, esecutivo e da ultimo modificato con atto C.C. n. 16 del 03.06.2014, esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. vo 18.08.2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012 da parte del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

UDITA la discussione che non si allega al presente atto durante la quale:

- L'Assessore Minari presenta i Punti in discussione;
- Il Cons. Mainardi esprime la seguente dichiarazione di voto: "*Si, molto brevemente faccio una dichiarazione di voto che poi non ripeto nelle prossime due delibere e quindi che vale diciamo, per la 2) la 3) la 4) come deliberazioni.*
E' un voto contrario, che faccio discendere dalla valutazione complessiva che faccio rispetto al Bilancio, mi rendo ovviamente conto, che dal punto di vista di questi strumenti di fiscalità, l'Amministrazione comunale di Fiorenzuola, come tutte le altre Amministrazioni, non ha la possibilità d'intervenire nè in un senso nè nell'altro, quindi non si tratta di valutare pezzettino per pezzettino, ma come dicevo inserendoli in una valutazione complessiva, e poi mi dilungherò quando si discuterà di Dup e di Bilancio di Previsione.

*Se non ho capito male le proposte dell'Amministrazione sono uguali a quelle dell'anno scorso, che a loro volta erano uguali a quelle delle ultime Amministrazioni Compiani, io sottolineo che, io non dividevo l'impostazione legata alla fiscalità delle ultime Amministrazioni Compiani, e quindi, va da se, neppure di questa, in particolare sottolineo, ripeto non è un terreno su cui oggi l'Amministrazione può intervenire, l'impostazione dell'Irpef in cui c'è una ***, c'è un livello di reddito in base al quale, al disotto del quale, l'Irpef viene abbattuta, che è e rimane molto bassa, è rimasto basso nel tempo perchè si parla di 10.000,00 Euro, a mio parere questo è un intervento ininfluenza rispetto a quella che è la sofferenza sociale, di carattere complessivo.*

Quindi voto contrario, in questo caso ricordo anche, e poi anche di questo ne riparleremo, che a questi interventi di carattere fiscale, si aggiungono quelli che sono stati gli incrementi fatti invece, da questa Amministrazione, sul tema dei Servi a domanda individuale, e poi sul tema dei tagli alla Tassa sui rifiuti per quanto riguarda le famiglie, su quello per l'appunto l'Amministrazione poteva scegliere, c'è un Bilancio complessivo in termini di soldi che chiede questa Amministrazione ai cittadini, che secondo me è troppo elevato, o meglio è mal distribuito, quindi voto contro";

CONSIGLIERI assegnati 17. Presenti 15. Assenti 2, Binelli Martina, Rosi Massimo.

CON VOTI:

Favorevoli, 10,

Contrari, 1, Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola);

Astenuti, 4, Brusamonti, Savinelli, Lusignani (Noi di Fiorenzuola con Brusamonti Sindaco – Partito Democratico), Rossini (Movimento 5 Stelle).

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e da n. 11 (undici) votanti,

DELIBERA

1. **DI INDIVIDUARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Illuminazione pubblica	€ 420.000,00
Servizi anagrafici	€ 205.388,00
Manutenzione del verde	€ 55.000,00
TOTALE	€ 680.388,00

2. **DI CONFERMARE** per l'annualità 2018 le aliquote da applicare al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito indicate:
 - a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
 - c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati non inclusi nei punti precedenti ed anche per le abitazioni principali classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e le aree edificabili;

3. **DI STABILIRE** che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile, l'occupante, che non la adibisca ad abitazione principale per sé ed il suo nucleo familiare, o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante l'approssimarsi della data di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, con separata votazione,

CON VOTI:

Favorevoli, 10,

Contrari, 1, Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola);

Astenuti, 4, Brusamonti, Savinelli, Lusignani (Noi di Fiorenzuola con Brusamonti Sindaco – Partito Democratico), Rossini (Movimento 5 Stelle).

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e da n. 11 (undici) votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s.m.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PEZZANI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRANELLI ROBERTA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2018 / 258
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L'ANNO 2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, li 28/02/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2018 / 258
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L'ANNO 2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, li 28/02/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)